

PROVVEDIMENTO N. 33 DEL 14/04/2017

OGGETTO: RDO TRAMITE MEPA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE - CIG 7049562A96 - CUP E16G17000220005

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

- a)** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 04.12.2008 si stabiliva di procedere alla concessione per 99 anni alla Formigine Patrimonio S.r.l. di:
- Strade e piazze pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze;
 - Illuminazione pubblica e relative pertinenze;
 - Aree e parchi destinati a verde pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze;
- b)** la relativa concessione, di durata di 99 anni decorrenti dal 01/01/2009, è stata stipulata in data 14/01/2009, repertorio n. 11511;
- c)** a seguito della suddetta concessione la Formigine Patrimonio S.r.l. è subentrata in tutti i diritti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, divenendo titolare anche delle funzioni gestionali, amministrative e manutentive;

Considerato che la Formigine Patrimonio S.r.l. ha tra i suoi obiettivi la manutenzione del patrimonio verde e del decoro urbano e della sicurezza del territorio;

Che si rendono necessari interventi di manutenzione sulle attrezzature ludiche presenti sul territorio al fine di permettere ai bambini di giocare in sicurezza; particolare attenzione è stata posta alle attrezzature ludiche presenti all'interno delle aree cortilive delle scuole e dei parchi principali;

Che non avendo, all'interno del servizio, personale con competenze tecniche necessarie si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche, così come meglio specificato negli allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (protocollo n. 927 del 13/04/2017);

Considerato che per il servizio richiesto è attivo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA il bando “Arredi104 ” – allegato 1 Capitolato Tecnico - CPV 50870000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi;

Dato atto che la tipologia degli interventi non rende possibile la conoscenza a priori del numero e della natura delle prestazioni da eseguire nel tempo;

Valutato che, pertanto, la tipologia contrattuale più rispondente per l'affidamento del suddetto servizio sia quella dell'Accordo Quadro con un unico operatore di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, con particolare riferimento agli articoli 32, 37 e 54:

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

.....
Art. 37 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

2. *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.*

3. *Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*

.....
Art. 54 Accordi quadro

1. *Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.*

2. *Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.*

3. *Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.*

.....
Visto il Comunicato pubblicato del Presidente ANAC dell'8 giugno 2016 con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, l'Autorità ha ritenuto di predisporre apposito FAQ che forniscono chiarimenti in relazione all'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio in particolare:

Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

“1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l'Ente deve

essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per l'acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i

Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'AUSA, possono procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell'art. 37.

Le stazioni appaltanti non iscritte all'AUSA procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture

ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all'Anagrafe."

Dato atto che questa società ha acquisito in data 24.07.2013 l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Vista la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 33 del 11/12/2013 ad oggetto "Art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 e comunicato del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013: nomina responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)";

Visto il progetto predisposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Alessandra Costantini, prot. n. 927 del 13/04/2017, ad oggetto "Servizio di manutenzione attrezzature ludiche" dell'importo di € 80.000,00 oltre IVA composto dai seguenti elaborati:

- Capitolato d'oneri aggiuntivo;
- Elenco Prezzi;
- Schema di contratto;

Ritenuto pertanto opportuno:

- procedere all'affidamento del servizio citato, mediante ricorso al mercato elettronico MEPA gestito da Consip attraverso una RDO (richiesta di offerta) da inviare ad almeno 5 ditte, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio evidenziato nel capitolato d'oneri aggiuntivo, nello schema di richiesta di offerta e negli altri documenti che si allegano, alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- procedere mediante la forma contrattuale dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un unico operatore economico;

Preso atto che il contratto di Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipula ed avrà durata di mesi 24, per un importo massimo complessivo stimato in € 80.000,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero;

Visto l'art. 1, comma 450, secondo periodo, e comma 449, della L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, il quale prevede che:

1.450..... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.....

1. 449..... Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente

articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....;

Preso atto che l'importo presunto pari ad € 80.000,00 oltre IVA troverà copertura per mesi 24 sul Business Plan della Società, alla Voce 7.02 "Manutenzione attrezzature ludiche" degli investimenti - **CUP E16G17000220005**;

Dato atto che come previsto nella deliberazione ANAC n. 1377/2016, per lavori, servizi e forniture di importo uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 le stazioni appaltanti devono versare un contributo pari ad € 30,00;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 , n. 50;

Richiamato il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 125 del 22/12/2016 di approvazione del Business Plan 2017/2019 della Formigine Patrimonio Srl e dei documenti di programmazione finanziaria;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 193 del 29/12/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo Di Gestione per l'esercizio 2017 Parte Finanziaria del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio Srl.";

DISPONE

1) di approvare il progetto predisposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Alessandra Costantini, prot. n. 927 del 13/04/2017, ad oggetto "Servizio di manutenzione straordinaria attrezzature ludiche" dell'importo di € 80.000,00 oltre IVA (**CUP E16G17000220005**) composto dai seguenti elaborati:

- Capitolato d'oneri aggiuntivo;
- Elenco Prezzi;
- Schema di contratto;

2) di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del verde, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, mediante ricorso al Mercato Elettronico di Consip MEPA attraverso una RdO (Richiesta di Offerta) da inviare ad almeno 5 ditte con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

3) di approvare la bozza della richiesta di offerta (RdO) e gli altri documenti necessari all'espletamento della gara, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) di concludere un Accordo Quadro con un unico operatore per l'affidamento del servizio di cui sopra;

5) di dare atto che l'Accordo decorrerà dalla data di stipula ed avrà durata di mesi 24, con un importo massimo complessivo stimato in € 80.000,00 oltre IVA;

6) di dare atto che la spesa troverà copertura per mesi 24 sul Business Plan della Società, alla Voce 7.02 "Manutenzione attrezzature ludiche" degli investimenti;

7) di dare atto che la somma di € 30,00 quale contributo in favore di ANAC per la gara in oggetto (**n. di gara 6722228, CIG 7049562A96**), trova copertura alla Voce 7.02

“Manutenzione attrezzature ludiche” degli investimenti;

8) di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con gli atti di approvazione dei contratti discendenti dall'Accordo Quadro;

9) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è l'ing. Alessandra Costantini, che assume anche il ruolo di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016.

Formigine, 14/04/2017

IL DIRETTORE TECNICO

(Arch. Alessandro Malavolti)

Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Costantini

PROVVEDIMENTO N. 33 DEL 14/04/2017

OGGETTO: RDO TRAMITE MEPA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE - CIG 7049562A96 - CUP E16G17000220005

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione al provvedimento in oggetto

Formigine, 14/04/2017

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.Rodolfo Biolchini)